



INFORMATIVA 730

SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74

Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161

Servizio INFORMATIVA 730

2 DICEMBRE 2009

Informativa n. 4

Spese per medicinali – scontrino fiscale parlante e rispetto della Privacy

SOMMARIO

Con Provvedimento 29 aprile 2009, il Garante della Privacy ha fornito importanti indicazioni in materia di certificazione delle spese sanitarie per l'acquisto di medicinali. Tali indicazioni sono state "recepite" dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 30 luglio 2009, n. 40.

La presente Informativa offre un'analisi delle principali indicazioni introdotte (con decorrenza 1° gennaio 2010) in merito alla certificazione delle suddette spese.



Servizio INFORMATIVA 730

EDITORIA FISCALE SEAC

INFORMATIVA N. 04

Prot. 7308

DATA 02.12.2009

Settore: **IMPOSTE SUI REDDITI**

Oggetto: **Spese per medicinali – scontrino fiscale parlante e rispetto della Privacy**

Riferimenti: **Provvedimento del Garante della Privacy 29 aprile 2009**
Circolare AE 30 luglio 2009, n. 40

Come noto, dal 1° luglio 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, le spese relative all'acquisto di medicinali devono risultare da **fattura o scontrino fiscale "parlante"** in cui siano specificate la **natura, qualità e quantità** dei beni nonché il **codice fiscale del destinatario**.



ATTENZIONE

Tuttavia, da più parti è stato segnalato al Garante della Privacy che l'indicazione della denominazione commerciale del farmaco (qualità del prodotto acquistato) comporta il trattamento, da parte dei CAF/professionisti abilitati, di dati personali relativi alla salute del contribuente con conseguente **lesione della riservatezza e della dignità degli interessati**.

Alla luce delle segnalazioni sopra descritte, il **Garante della Privacy** è intervenuto con **Provvedimento 29 aprile 2009** con il quale sono state fornite importanti indicazioni, successivamente "recepte" dall'Agenzia delle Entrate con la **Circolare 30 luglio 2009, n. 40**, in materia di certificazione delle spese sanitarie per l'acquisto di medicinali.

La presente Informativa offre un'analisi delle principali indicazioni introdotte in merito alla certificazione delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci.

IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY

In seguito alle numerose segnalazioni ricevute in merito all'indicazione della denominazione dei medicinali sullo scontrino fiscale, il Garante della Privacy è intervenuto con il **Provvedimento 29 aprile 2009**. Tale documento riconosce la legittimità delle segnalazioni ricevute con riferimento alla *"lesione della riservatezza e della dignità degli interessati"* derivante dal trattamento di dati personali sulla salute del contribuente, da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale.

Pertanto, il Garante giunge alla conclusione circa la necessità di dover **sostituire la denominazione del medicinale**, presente sullo scontrino parlante, con il **numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)**. In particolare, il Provvedimento in esame recita quanto segue:




"...deve ritenersi che ogni lecita forma di controllo sul bene venduto da parte degli organi preposti può essere utilmente effettuata mediante l'utilizzo del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) – rilevato mediante la lettura ottica del codice a barre di ciascun farmaco e riportato automaticamente sullo scontrino fiscale del farmacista – in luogo della denominazione commerciale dello stesso".

RIPRODUZIONE VIETATA

Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605

Internet: <http://www.seac.it> - E-mail: info@seac.it - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161



Secondo il Garante, tale procedura:

- consente di **identificare in modo univoco il prodotto** venduto;
- permette all'Amministrazione finanziaria di poter **controllare che la detrazione/deduzione prevista per l'acquisto di farmaci sia effettivamente limitata agli stessi**;
- riduce sensibilmente il rischio che venga pregiudicata la **riservatezza dei dati sensibili in questione**.

Inoltre, la nuova modalità di emissione dello scontrino parlante non dovrebbe risultare difficoltosa per i farmacisti. Infatti, il **codice AIC è normalmente rilevabile attraverso la lettura ottica del codice a barre** presente sulle confezioni dei prodotti.

Alla luce di tali considerazioni, il Provvedimento in esame aveva rimandato **all'Agenzia delle Entrate l'onere di fornire opportune indicazioni** affinché gli scontrini parlanti vengano rilasciati con il **codice AIC in luogo della denominazione commerciale**. Il citato Provvedimento così recita:



*"...l'Agenzia delle Entrate deve fornire indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci riporti **in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)**, oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati".*

LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con **Circolare 30 luglio 2009, n. 40**, ha "recepito" le indicazioni fornite dal Garante della Privacy disponendo quanto già suggerito da tale organismo con il Provvedimento 29 aprile 2009.

In sostanza, la Circolare specifica che, ai fini della detrazione d'imposta e della deduzione dal reddito:



*"...lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il **numero di autorizzazione all'immissione in commercio**".*

Conseguentemente, per poter fruire della **deduzione** di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b), TUIR, nonché della **detrazione** di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), TUIR, **gli scontrini fiscali c.d. "parlanti" dovranno contenere** (oltre all'importo, data, soggetto emittente, ecc.):

- **natura** ("medicinale" o "farmaco") del bene acquistato;
- **quantità** del bene acquistato;
- **codice alfanumerico AIC** rilevabile dal codice a barre posto sulla confezione;
- **codice fiscale del destinatario** del medicinale.

RIPRODUZIONE VIETATA

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI


Per quanto riguarda i termini entro i quali rendere operative le nuove modalità di emissione degli scontrini farmaceutici, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un periodo transitorio (dal giorno successivo alla pubblicazione della Circolare in commento fino al 31 dicembre 2009) entro il quale gli operatori dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

In sostanza, **nel periodo compreso tra il 31 luglio 2009** (giorno successivo alla pubblicazione della Circolare) **sino al 31 dicembre 2009 potranno ritenersi validi ai fini delle agevolazioni fiscali:**

- sia gli **scontrini emessi con la denominazione** del medicinale,
- sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante, ossia **con l'indicazione del codice AIC** in luogo della denominazione.



Pertanto, si ribadisce che **dal 1° gennaio 2010** potranno godere dei citati benefici fiscali **esclusivamente i contribuenti in possesso di scontrini fiscali riportanti il codice AIC** e non quelli che presentano la denominazione del prodotto.



CAF/intermediari abilitati potranno ritrovarsi ad elaborare dei modelli di contribuenti in possesso:

- sia di scontrini “parlanti” contenenti la **denominazione del farmaco**;
- sia di scontrini “parlanti” riportanti il **codice AIC**.

Le farmacie, infatti, sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni **entro il 1° gennaio 2010**; pertanto, solamente dalla dichiarazione successiva, **mod. 730/2011**, gli scontrini “parlanti” dovranno riportare **esclusivamente il codice AIC** in luogo della denominazione del farmaco.

RIPRODUZIONE VIETATA